

Comune di Castelfidardo (AN)

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE


La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Premesso:

- che con D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 sono stati introdotti i commi 7-bis e ss. all'art. 93 del D.Lgs. 163/2014 che hanno innovato la materia degli "incentivi per la progettazione" stabilendo la necessità di approvare uno specifico regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione i cui criteri sono oggetto di contrattazione decentrata;
- che il responsabile del settore LL.PP. ha provveduto all'elaborazione di una proposta di regolamento finalizzato alla "costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione";
- che tale ipotesi di regolamento è stata sottoposta al vaglio dell'amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 7.03.2016 la quale ha espresso parere favorevole autorizzando la delegazione di parte pubblica all'avvio della contrattazione decentrata;
- che in data 17.03.2016 è stata stipulata con le OO.SS. una ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa) in ordine a quanto in oggetto;
- che in data 23.03.2016, con nota prot. n. 4935 l'ipotesi, unitamente alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza ex art. 40 bis D.Lgs. 165/2001;
- che il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso un primo parere in data 31.03.2016 con verbale n. 18;
- che il Responsabile del III Settore ha inviato al Collegio con nota prot. 12795/2016 le proprie controdeduzioni in merito;
- che il Collegio dei Revisori ha espresso un ulteriore parere integrativo con verbale n. 43 del 2.08.2016;
- che il Responsabile del III Settore ha espresso le proprie osservazioni tecniche conclusive con propria relazione del 15.09.2016 adeguando in parte il testo dell'ipotesi di regolamento ai rilievi formulati dal Collegio dei Revisori;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 27.09.2016 (**allegato A**) al presente accordo) l'Amministrazione ha autorizzato la sottoscrizione definitiva dell'accordo in oggetto con riferimento al testo dell'ipotesi di regolamento riformulata dal responsabile del III settore (allegato 6 alla deliberazione citata)

Esaminata l'allegata ipotesi di regolamento, composta di 13 articoli, che si ritiene conforme alle richiamate disposizioni e meritevole di approvazione



Concordano

di approvare in via definitiva, ai sensi delle disposizioni richiamate il premissa, l'ipotesi di "regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", composto di 13 articoli, **allegato B)** al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la validità ed efficacia temporale delle modalità di cui al presente regolamento decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate e prosegue fino alle necessarie ed eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso a seguito di sopravvenute modifiche legislative;

Castelfidardo, 10 NOV. 2016

La R.S.U. Aziendale

Finaurini Luca

~~Pizzicotti Cristiano~~ **BONTERPI GUIDO**


Dubini Mirco

~~Bramucci Anna Paola~~ **PETROVELLI CORRADO**

Ghiandoni Maurizio

Ghergo Pierina

Marconi Beatrice



Le OO.SS. Territoriali

MORBIDANI


CGIL ~~Raschia~~

CISL Cavezza

UIL Paladini

CSA


DICCAP Gagliardi




Il Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica

Segretario Generale Reggente

Dott. Claudio Senatori



Il Responsabile III Settore
Geom. Tommaso Raso





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

A

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 27/09/2016 n. 123

OGGETTO:

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA -

L'anno Duemilasedici il giorno **Ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	MARCONI ANDREA	VICE SINDACO	Si
3	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 6		Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale Signor
f.to **DOTT. CLAUDIO SENATORI**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- in data 17.03.2016 è stata stipulata con le OO.SS. una ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa) in ordine a quanto in oggetto;

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 27/09/2016 n. 123

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- in data 23.03.2016 con nota prot. n. 4.935 l'ipotesi, unitamente alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza ex art. 40 bis D.Lgs n. 165/2001 (All. 1);
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso un primo parere in data 31.03.2016 con verbale n.1 (All. 2);
- il responsabile del III Settore ha inviato al Collegio con nota prot. n. 12.795/2016 le proprie controdeduzioni in merito (All. 3);
- il Collegio dei Revisori ha espresso un ulteriore parere integrativo con verbale n. 43 del 2.8.2016 (All. 4);
- il Responsabile del III Settore ha espresso le proprie osservazioni tecniche conclusive con propria relazione del 15/09/2016 (All. 5) adeguando in parte il testo dell'ipotesi di regolamento ai rilievi forniti dal Collegio dei Revisori;

Preso atto del complessivo iter procedurale sopra meglio evidenziato;

Ritenuto di condividere le osservazioni fornite e formulate dal Responsabile del III Settore con nota allegato 5) al presente atto e della relativa ipotesi di regolamentazione (All. 6) adeguata ad alcuni rilievi formulati dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto conseguentemente di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi contrattuale stipulata con le OO.SS. sotto forma di pre-intesa in data 17.03.2016;

VISTI:

I PARERI FAVOREVOLI del Responsabile I Settore - Segreteria Affari Generali e Personale – dott. Claudio Senatori per la regolarità tecnica in ordine agli aspetti contrattuali e del Responsabile del III Settore – Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica all'ipotesi di regolamento ;

IL PARERE FAVOREVOLE del Responsabile II Settore Servizi Finanziari per la regolarità contabile;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi contrattuale stipulata con le OO.SS. in data 17.03.2016 relativamente a quanto in oggetto, prendendo atto degli adeguamenti operati al testo dalla regolamentazione da approvare, a seguito delle osservazioni espresse dal Collegio dei Revisori.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

=====



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. CLAUDIO SENATORI

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il 07/10/2016 ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li.....



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO SENATORI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO SENATORI



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/09/2016

Castelfidardo, 27/09/2016





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 123 del 27.9.2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi in ordine agli aspetti contrattuali;

Castelfidardo, li 23.09.2016



RESPONSABILE DEL I SETTORE
Dott. Senatori Claudio



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 123 del 27.9.2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:


IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi con riferimento all'ipotesi di regolamento da approvare

Castelfidardo, li 23.09.2016



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Geom. Raso Tommaso



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

n. 123 del 27.9.2016

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 14747 DEL
14/09/2016

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA -

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DI SETTORE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 26/09/2016





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Prot. 4935-23/03/2016

1

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Ugo Maria Fantini
ugomaria.fantini@odcec.mc.legalmail.it

Dott. Angelo Linci
angelolinci@legalmail.it

Dott. Nazzareno Tossici
nazzareno.tossici@pec.odcecfermo.it

OGGETTO: ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione. Richiesta verifiche di competenza ex art. 40 bis D.Lgs. 165/2001.

Si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- pre-intesa siglata il 17.3.2016 e regolamento allegato concernente quanto in oggetto;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria per l'espressione del parere di competenza ex art. 40 bis D. Lgs. 165/2001.

Distinti saluti.

Castelfidardo, 23.03.2016



Il Vice Segretario
- Dott. Claudio Senatori -

Comune di Castelfidardo (AN)

<p>IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO (PRE-INTESA)</p> <p>PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE</p>
--

La R.S.U., le OO.SS. Territoriali, la Delegazione Trattante di Parte Pubblica

Premesso:

- che con D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 sono stati introdotti i commi 7-bis e ss. all'art. 93 del D.Lgs. 163/2014 che hanno innovato la materia degli "incentivi per la progettazione" stabilendo la necessità di approvare uno specifico regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione i cui criteri sono oggetto di contrattazione decentrata;
- che il responsabile del settore LL.PP. ha provveduto all'elaborazione di una proposta di regolamento finalizzato alla "costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione";
- che tale ipotesi di regolamento è stata sottoposta al vaglio dell'amministrazione comunale nella seduta di Giunta del 7.03.2016 la quale ha espresso parere favorevole autorizzando la delegazione di parte pubblica all'avvio della contrattazione decentrata;

Esaminata l'allegata ipotesi di regolamento, composta di 13 articoli, che si ritiene conforme alle richiamate disposizioni e meritevole di approvazione

Concordano

di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate il premissa, l'ipotesi di "regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", composto di 13 articoli, allegato al presente accordo per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la validità ed efficacia temporale delle modalità di cui al presente regolamento decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate e prosegue fino alle necessarie ed eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso a seguito di sopravvenute modifiche legislative;

di dare atto che la presente ipotesi di accordo (pre-intesa) sarà trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti per il prescritto parere di competenza ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e sarà successivamente sottoposta alla sottoscrizione definitiva da parte degli organismi sotto indicati.

Castelfidardo,

17/03/2016



La R.S.U. Aziendale

Finaurini Luca
~~Pizzicotti Cristiano~~
Dubini Mirco
~~Marconi Anna Paola~~ Bontempi-Gord.
Ghiandoni Maurizio
Ghergo Pierina
Marconi Beatrice
PETROSOLI CORRADO

[Handwritten signatures on lines]

Le OO.SS. Territoriali

CGIL	Raschia
CISL	Cavezza
UIL	Paladini
CSA	
DICCAP	Gagliardi

[Handwritten signature on lines]



Il Presidente della Delegazione Trattante
di parte pubblica
Segretario Generale
Dott. Francesco Maria Nocelli

[Handwritten signature: Francesco Maria Nocelli]



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

Approvato con delibera G.C. n. ____
del ____/____/2016

INDICE

- ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 02 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 03 NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE
- ART. 04 DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI
- ART. 05 CONFERIMENTO INCARICHI
- ART. 06 INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO
- ART. 07 CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 08 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
- ART. 09 RESPONSABILITÀ E PENALITÀ
- ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI
BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE
- ART. 11 ONERI COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 12 NORMA TRANSITORIA
- ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114, per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.
4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa il necessario accordo tra delegazioni trattanti verrà sottoscritto attraverso apposito verbale, da allegare alla delibera di approvazione del presente regolamento.

ART. 02 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. di un'opera o lavoro pubblico, con esclusione delle procedure di affidamento in economia, ed è così ripartita:
 - a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della validazione del progetto, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
3. Le suddette percentuali si intendono comprensive della quota del 20% di cui alla lettera b) di cui sopra.
4. La somma di cui al precedente comma 1 lettera a) è comprensiva dell'importo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

ART. 03 NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di opere pubbliche), di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori, di validazione progetti, collaudo ed agli incarichi di

supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 92 citato.

3. I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

4. Il Responsabile del Settore interessato della progettazione:

a) Affida ai tecnici della struttura l'incarico di redigere i progetti di opere pubbliche previsti dai programmi dell'amministrazione e/o inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.;

b) affida ad un tecnico assegnato al proprio settore o riserva a se l'incarico di *responsabile unico del procedimento* di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei LL.PP. e nel bilancio, se necessario incarica i collaboratori del responsabile del procedimento;

c) Individua i dipendenti cui affidare l'incarico di collaborare con i redattori dei progetti di opere pubbliche.

5. Gli incarichi sono affidati tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione dei dipendenti, conferiti nominalmente, di norma per iscritto, con specificazione del contenuto delle prestazioni.

6. L'individuazione degli incarichi e dei collaboratori può essere modificata ed integrata, ove necessario, con le procedure anzidette, anche durante l'espletamento dei singoli incarichi.

7. Il responsabile unico del procedimento verificherà al termine della relativa fase di lavoro il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

8. L'attività di cui al presente regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle misurazioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 04

DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti previsti dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, con esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati.

2. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento.

3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti

di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, ferma restando in ogni caso la redazione del progetto preliminare.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara e/o affidati.

6. gli incentivi sono inoltre riconosciuti in assenza di gara, nei casi previsti dall'art. 57 comma 5 lettere a) e b) (lavori complementari, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori), purché sia stata redatta la progettazione ai sensi di legge.

ART. 05

CONFERIMENTO INCARICHI

1. Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

2. Compete al responsabile del settore, titolare della relativa posizione organizzativa, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.

3. Le individuazioni di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.

4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 06

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

- il responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, gestione e quindi direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale, anche qualora il progetto sia affidato all'esterno;
- i progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- i validatori dei progetti, i direttori dei lavori/collaudatori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
- il personale tecnico inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, in quanto direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;
- i collaboratori delle suddette figure, (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale) in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, per la predisposizione dei capitolati e dei relativi elaborati, progettazione, coordinamento sicurezza, aggiudicazione, ed esecuzione, supporto al RUP per l'invio dei dati all'osservatorio dei LL.PP.. (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale).

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise dal responsabile unico del procedimento fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base

alle aliquote indicate nel prospetto seguente, che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di partecipazioni marginali.

3. Gli incentivi sono ripartiti, nell'ambito dell'importo costituito ed accantonato, nelle seguenti quote:

FASE PROGETTUALE: Aliquota massima 55 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Progettazione			c) validazione	d) Coord. Sicur. prog.	e) Collaboratori
		Preliminare	Definitiva	Esecutiva			
% massima riconoscibile	5	5	15	15	5	5	5

FASE ESECUTIVA: Aliquota massima 45 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Direzione Lavori	c) Collaudo/Cert. Reg. Esecuzione	d) Coord. Sicurezza es.	e) Collaboratori
% massima riconoscibile	5	25	5	5	5

4. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non si rendesse necessaria, la quota percentuale assegnata spetterà rispettivamente:

- a) ai "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale;
- b) al "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa.

5. La quota attribuita al responsabile del procedimento è sempre attribuita per intero;

inoltre a seguito della specificazione contenuta nella determinazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 43/2000 e successive sentenze corte dei conti, al responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori che sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo anche nel caso in cui i servizi di architettura e di ingegneria siano esternalizzati, la quota da liquidarsi viene stabilita nella misura del 20% comprendente: fase progettuale lettere a) ed e) e fase realizzativa lettere a) ed e) dell'importo a base di gara.

6. Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente di ruolo ma affidate a personale esterno all'Amministrazione, non vengono corrisposte e costituiscono economie. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente. Tale quota è individuata contestualmente alla determinazione di avvalersi di supporto esterno.

7. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Settore con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata; Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

8. Le seguenti prestazioni sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente:

- indagini geologiche;
- pratiche catastali e patrimoniali;
- rilievi topografici e architettonici;
- studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

ART. 07

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del settore interessato provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singolo intervento con propria Determinazione preferibilmente come segue:

Responsabile Unico del	50% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di
------------------------	---

Procedimento; Collaboratori del R.U. del Procedimento;	affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito; 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;
Progettista progetto Preliminare; Progettista progetto Definitivo; Coord. Sicurezza Progettazione; Progettista progetto Esecutivo; Validazione;	100% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito;
Direttore dei Lavori; Collaudatore/Reg. Esecuzione; Coord. Sicurezza in fase esecuzione.	100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;

2. In nessun caso la somma potrà essere liquidata al personale tecnico prima dell'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori.

3. Qualora la progettazione svolta internamente si concluda a livello preliminare o definitivo e i successivi livelli di progettazione vengano affidati a soggetti esterni, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti con le modalità sopra riportate.

4. In sede di liquidazione si procede all'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al successivo art. 09.

5. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota del 5+5% attribuita al responsabile del procedimento e del 5+5% proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo (collaboratori) specificato nel comma 5 del precedente art. 6, saranno liquidate come segue:

a) 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

6. Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Settore, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.

7. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre sei mesi/un anno dalla presentazione del progetto dell'opera.

8. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

ART. 08

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, con ripartizione per ogni singola opera o lavoro, mediante determinazione dirigenziale a cura del responsabile proposto alla struttura competente alle attività di progettazione/programmazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività assegnate ai dipendenti interessati. (art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

2. La determinazione potrà essere riepilogativa delle progettazioni svolte nei tempi indicati al punto 7 e dovrà essere soggetta al preventivo accertamento da parte del Settore Finanziario dell'effettivo incameramento delle quote da ripartire in contabilità.

3. In tale atto dovranno altresì essere dichiarate eventuali quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive del positivo accertamento da parte del responsabile della struttura, che costituiscono economie.

4. Successivamente la determinazione sarà inoltrata all'ufficio personale che provvederà alla liquidazione dei compensi applicando i relativi oneri previdenziali ed assicurativi e gli ulteriori oneri a carico dell'ente.

5. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, saranno erogati ai dipendenti sulla busta paga del primo mese successivo.

6. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, fatta salva, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di effettuare i pagamenti, in anticipazione di cassa.

7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 09

RESPONSABILITÀ E PENALITÀ

1. I titolari di incarichi di cui al presente regolamento sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua realizzazione.

2. Ai sensi del precedente art. 4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.

3. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.

4. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

5. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante agli incaricati della progettazione e loro collaboratori ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

6. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza (art. 10 D.P.R. n° 207/2010);

b) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

7. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto scritto e motivato da cause di forza maggiore o eventi imprevedibili a carattere eccezionale.

ART. 10

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità

di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

3. Nel bilancio del comune è istituito uno specifico capitolo a cui confluirà la quota del 20% di cui al presente articolo, destinate in base all'esigenza principalmente:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);
- progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici e del personale.

L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione dei dirigenti preposti ai servizi competenti in materia di acquisti e di dotazioni informatiche.

ART. 11

ONERI COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice. L'importo dovrà essere compreso all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. del progetto.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle attività relative ai progetti approvati dal 19 agosto 2014 ed espletate dal personale dell'ufficio tecnico dell'Ente. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie;

ART. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per quanto in esso non previsto si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n° 207/2010 e s.m.i. e da tutte le altre fonti statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la nuova norma.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.

4. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

ALL. 1: SCHEDA RIPARTIZIONE INCENTIVO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTAZIONE
INTERNA (ex Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

N. /

OPERA E/O LAVORO:

LIQUIDAZIONE DITTA

€ CUP: CIG:

Approvazione Progetto: Del. G.C. / Det. n. del (R.U. n. /);

Determina di affidamento: n. del (R.U. n. /);

Determina di Liquidazione: n. / (R.U. n. 545/2013);

Importo a base di gara: € ,00.

Importo complessivo incentivo: € x % = € di cui:

a) 20% acquisto beni, strumentazioni e tecnologie: € x 20% = €

b) 80% incentivo progettazione: € x 80% = €

Ripartizione importo incentivo spettante ai singoli dipendenti incaricati attività di progettazione:

Fase Progettuale (50%)

- Responsabile del procedimento: € x 5% = €
- Progettisti (prel., def. ed esec.): € x % = €
- Collaboratori (Barocci, Monti) € x 5% = €
- Coord. in fase di Progettazione: € x 5% = €
- Validazione € x 5% = €

Fase Realizzativa (50%)

- Responsabile del procedimento: € x 5% = €
- Direttore dei lavori: € x 25% = €
- Collaudatore/Certificato Reg. Esecuzione: € x 5% = €
- Collaboratori: (,) € x 5% = €
- Coord. in fase esecutiva: € x 5% = €

Sommano €

PRESTAZIONI NON SVOLTE DA DIPENDENTI

- € x % = €
- € x % = €

TOTALE €

Si attesta il regolare e positivo svolgimento delle attività di progettazione assegnate ad ogni singolo dipendente ed il rispetto delle disposizioni di cui allo specifico regolamento approvato con atto G.C. n. del / /.

Castelfidardo li, / /

IL RESP. III SETTORE
LL. PP. - SERVIZI TECNICI
Geom. Tommaso Raso

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Provincia di Ancona)

**Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendale
sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e
Innovazione**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione		L'ipotesi di contratto decentrato integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione dell'80% delle risorse finanziarie del Fondo per la Progettazione e Innovazione di cui al comma 7 ter dell'art. 93 del Codice di cui al D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 è stata sottoscritta dalle OO.SS. il 17.03.2016
Periodo di vigenza		Dalla data di entrata in vigore del D.L. 90/2014 fino a necessarie ed eventuali sue modifiche o integrazioni per sopravvenute esigenze o modifiche legislative.
Composizione della Delegazione Trattante		<p><u>Parte Pubblica:</u> Presidente: Segretario Generale Componente: Vice Segretario generale Componente: Responsabile III Settore</p> <p><u>Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u> RSU – CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL, CSA Regioni Aut. Locali, DICCAP</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u> RSU - CISL FPS (assenti le altre)</p>
Soggetti destinatari		Personale delle categorie
Materia trattata dal Contratto Integrativo (descrizione sintetica)		Criteri di ripartizione dell'80% del Fondo per la Progettazione e Innovazione di cui al comma 7 ter dell'art. 93 del Codice di cui al D. Lgs. 163 del 12.4.2006
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di Controllo interno	L'ipotesi di contratto decentrato viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione ai sensi dell'art.40-bis del D.Lgs. 165/2001
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di Controllo interno alla Relazione Illustrativa	E' stato adottato il Regolamento sullo SMIVAP; è stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art.10 del D.Lgs. 150/2009;
		L'Ente ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (PTTI) 2016-2018 previsto dall'art.11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 (delibera G.C. 7/2016).
		Non appena l'accordo verrà sottoscritto dalle parti in via definitiva sarà pubblicato ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.lgs. 150/2009.

	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	La Relazione della Performance dell'anno 2014 è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009, e pubblicata. Per l'anno 2015 il processo di valutazione è in itinere: i premi non sono stati ancora erogati.
--	---	--

Modulo 2: Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili.)

a) Illustrazione di quanto disposto di contratto integrativo

In luogo dei precedenti incentivi per la progettazione con l'art. 7-bis dell'art. 93 del Codice degli appalti di cui al D. Lgs 163/2014 viene ora istituito uno specifico fondo per la progettazione e l'innovazione che le singole amministrazioni devono costituire specificando, con proprio regolamento, la percentuale da destinare a tal fine, fino alla misura massima del 2% degli importi posti a base di un'opera o di un lavoro. Ditali fondo l'80% è destinato alla incentivazione dei dipendenti e il restante 20% è destinato all'innovazione (beni, strumenti, tecnologie, ecc.,).

Il comma 7-ter dell'art. 93 del Codice degli Appalti di cui al D.lgs 12.42006, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. n. 90 del 14.6.2014 convertito con modifiche dalla L. 114 dell'8.2014, prevede che "L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale o adottati nel Regolamento di cui al comma 7/bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; (...).

Prima quindi di approvare il nuovo Regolamento per la determinazione e l'erogazione del compenso incentivante (80% del Fondo) di cui all'art. 13 bis della L. 114/2014, che è di competenza esclusiva dell'Ente, la delegazione trattante di parte pubblica in ossequio alla vigente normativa, ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del suddetto Fondo. Il Regolamento infatti va adottato sulla base ditali criteri e quindi l'Ente può provvedere alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si trasmette con la presente.

L'ipotesi di CCDI prevede che la ripartizione dell'80% del fondo avvenga in funzione dell'impegno lavorativo e delle responsabilità connesse alla funzione rivestita all'interno del procedimento di progettazione e realizzazione dell'opera.

Le funzioni previste sono: Responsabile del procedimento, Progettazione, Coordinamento della sicurezza, Direzione dei lavori, Collaudo statico, Collaudo tecnico-amministrativo. Per ognuna ditali funzioni viene stabilita la percentuale che va alla fase di Progettazione e quella che va alla fase di Esecuzione.

La percentuale suddetta viene distribuita tra i soggetti che svolgono le funzioni di cui sopra e i loro collaboratori, che insieme costituiscono il gruppo di lavoro.

L'ipotesi di CCDI prevede inoltre, per quanto riguarda le decurtazioni che la nuova legge impone in merito a ritardi e maggior costi di esecuzione, che solo i ritardi e/o le lungaggini e/o l'aumento dei costi imputabili effettivamente ai dipendenti partecipanti vadano a detrimento del compenso loro spettante.

Ciò in linea con la riforma "Renzi", la cui ratio a spirito impone la piena responsabilizzazione del dipendente ma non la penalizzazione per fatti o sopravvenienze a loro non imputabili con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi programmati.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

Il nuovo Regolamento, la cui stesura è di competenza esclusiva dell'Ente ma che deve essere redatto sulla base dei criteri sottoscritti nel presente accordo decentrato, declinerà in dettaglio le modalità per la determinazione e l'erogazione del compenso di cui trattasi, le attività che danno diritto al compenso, le figure professionali coinvolte, le modalità di conferimento degli incarichi, i criteri per la determinazione della percentuale di compenso rispetto all'entità dell'opera, le modalità di liquidazione del compenso, ecc.,

c) Effetti Abrogativi impliciti

Tale CCDI non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale contenuta in precedenti Contratti Integrativi. L'ente, sulla base dei criteri suddetti, che sono da contrattare ai sensi della nuova vigente normativa, è tenuto ad adottare un nuovo Regolamento in linea con le nuove disposizioni che sostituirà il precedente ormai superato

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Trattasi di incentivo non derivante da applicazione del CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione: trattasi di situazione eccezionale per il nostro ordinamento e come tale deve essere trattata. Di conseguenza le disposizioni derogatorie sono "di stretta interpretazione" e non suscettibili di interpretazioni estensive o per analogia, a fine di ampliare l'applicazione dell'incentivo oltre i casi in esse previsto. La liquidazione delle competenze è subordinata al "previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti" e rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e dal Regolamento; sono previste anche decurtazioni da effettuare per ritardi, lungaggini o maggiori costi imputabili ai dipendenti.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche


Non di pertinenza di questo CCDI

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Non di pertinenza di tale CCDI

Castelfidardo, 22 MAR. 2016

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Geom. Tommaso Raso



Relazione tecnico – finanziaria

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE 1) risorse aventi carattere di certezza e stabilità

Non di pertinenza di questo CCDI.

SEZIONE 2) risorse variabili

Tale incentivo che deriva da legge specifica, per sua natura ha carattere variabile e l'ammontare varia di anno in anno poiché dipende dalla programmazione annuale degli obiettivi dell'Ente.

L'ammontare dell'incentivo è previsto come segue:

anno 2014	- cap. 8750 - €17.306,00
anno 2015	- cap. 8750 - €17.306,00
anno 2016	- cap. 8750 - €15.000,00

SEZIONE 3) Decurtazioni fondo

Le somme del Fondo per la Progettazione e l'innovazione transitano nel Fondo delle risorse decentrate solo come partita di giro in quanto finanziate con le somme stanziare per la realizzazione dell'opera. Tali somme ai sensi delle ormai unanimi deliberazioni e pareri delle varie Corti dei Conti non sono soggette a decurtazione rispetto al tetto dell'anno 2010 (art 9, comma 2-bis, del Digs n. 78/2010) e conseguentemente non rientrano tra quelle somme da decurtare ai sensi dell'art 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010.

Modulo II – Definizione delle poste del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE 1) - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La destinazione è data dalla legge nazionale e non dal CCDI.

SEZIONE 2) - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Il CCDI sottoposto a certificazione regola solo i criteri e le modalità di ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e incentivazione.

L'ammontare del suddetto specifico fondo non è regolato dal CCDI ma dal Regolamento dell'Ente adottato sulla base del dettato normativo nazionale, che ha il compito di stabilire la percentuale da destinare al fondo complessivo (100%) sulla base dell'entità dell'opera; si tenga conto che solo l'80% di tale fondo va all'incentivazione di cui trattasi; la differenza del 20% finanzia l'innovazione.

SEZIONE 3) SEZIONE 4) SEZIONE 5)

Non di pertinenza del presente CCDI

SEZIONE 6) - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Tale incentivo, per sua natura, ha carattere variabile pertanto l'importo è diverso di anno in anno in quanto legato ad opere pubbliche che verranno programmate in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si attesta che tali risorse, con vincolo di destinazione per finanziare le progettazioni, vengono calcolate e finanziate in base all'importo dei progetti che l'ente realizza nel periodo di vigenza del regolamento.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla progettazione non derivano dalla applicazione del CCNL ma da legge specifica che deroga il principio della omnicomprensività della retribuzione. La liquidazione delle competenze è subordinata al "previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti" e rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e nel Regolamento; sono previste decurtazioni da effettuare per ritardi, lungaggini o maggiori costi imputabili ai dipendenti.

- c. *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Non di pertinenza di questo CCDI

Modulo III — schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

PREVISIONE 2016	€ 15.000,00
PREVISIONE 2015	€ 17.306,00
PREVISIONE 2014	€ 17.306,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

SEZIONE I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza i limiti espressi dal CCDI oggetto di certificazione e dal successivo Regolamento, che verranno quantificati di anno in anno come precisato al precedente Modulo II.

La somma prevista a titolo di incentivo per ciascuna opera viene accantonata mediante assunzione di specifico impegno di spesa e la successiva liquidazione avviene a valere su tale impegno, con conseguente presidio della spesa.

SEZIONE II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Non di pertinenza di questo CCDI


SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme inserite quali voci variabili del fondo (partita di giro) trovano capienza nello stanziamento inserito in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.


Come già detto, la somma prevista per l'incentivo rientra nello stanziamento complessivo dell'opera inserita nella programmazione di bilancio dell'ente e che viene avviata solo previa verifica dell'accertata disponibilità delle risorse finanziarie.

Castelfidardo, 22 MAR. 2016

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Claudio Senatori



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Geom. Tommaso Raso





COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==00000==

VERBALE N. 18 DEL 31 MARZO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trasmesso a mezzo PEC del 31.03.2016

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Vista la legge 11.08.2014, n. 114;
- Vista la legge 28.01.2016, n. 11;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- Viste le delibere delle Corti dei Conti: Sez. Autonomie n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016; Sezione delle Autonomie con deliberazione del 24.03.2015 n. 11; delle Marche con delibera n. 141/2014/PAR del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

17.12.2014; della Puglia, con delibera n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014; del Veneto con parere del 17.12.2015 n. 568; della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247; del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197; ai cui principi il collegio dei revisori ritiene di doversi uniformare per i motivi di cui *infra* al presente parere;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 31 marzo 2016 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

1. Presso la sede del Comune di Castelfidardo la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 17-03-2016 un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato "per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione".

2. L'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30-3-2001 n. 165, come modificato dall'art. 55 del D. Lgs 27-10-2009 n. 150, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti".



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

3. L'art. 40, comma 3-sexies del suddetto decreto legislativo prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una Relazione illustrativa ed una Relazione tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. In data 23 marzo 2016 il Responsabile del I° Settore chiedeva al Collegio di fornire il proprio parere in merito all'*ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*, allegando la seguente documentazione:

- ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre – intesa) composta da due pagine;
- regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione con allegata "scheda ripartizione incentivo svolgimento attività di progettazione interna (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- *"relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione"*.

5. Con l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. n. 114/2014, i commi 5 e 6 dell'art. 92 sono stati abrogati.

Il successivo articolo 13-bis, rubricato "Fondi per la progettazione e l'innovazione", ha aggiunto all'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 il comma 7-bis, che, nell'istituire un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione, demanda ad un regolamento dell'ente la determinazione della percentuale effettiva delle risorse (non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro) da destinare alle predette finalità.

Le risorse così determinate possono essere devolute, in forza di quanto disposto dal successivo comma 7-ter, per l'80 per cento ai compensi incentivanti da suddividere tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==co00co==

sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20 per cento è destinato, dal comma 7- quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il secondo periodo del comma 7 -ter dell'articolo 93 d.lgs. n. 163/2006 demanda, altresì, al potere regolamentare di ciascun ente la definizione dei *"criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"*.

- Delineato il quadro normativo;
- Considerato che si connota come obbligatoria l'adozione del Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del Fondo, giusta la previsione di legge come sopra richiamata;

il collegio:

OSSERVA

1. Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente come il legislatore, con le disposizioni di cui trattasi, sia intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

In riferimento al primo aspetto, è stato limitato l'ambito dei destinatari del nuovo fondo istituito dal citato art. 13-bis, confinandolo, innanzitutto, alle figure professionali espressamente individuate dalle norme (responsabile del procedimento ed incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e dei loro collaboratori) con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale, per le quali prevale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

senz'altro, il criterio dell'onnicomprendività del trattamento economico. Inoltre, la corresponsione dell'incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retributivo connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici, per lo svolgimento di tali attività.

Sotto il profilo oggettivo, nell'ottica del contenimento delle dinamiche retributive del personale, è stato ridotto del 50 per cento il tetto massimo riconoscibile a favore di ogni singolo dipendente, prima individuato nel trattamento economico annuo lordo. Inoltre, le quote corrispondenti a prestazioni non svolte o, comunque, non accertate e validate da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie di spesa.

Considerando, inoltre, che le disposizioni introdotte dal d.l. n. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirino non solo ad una finalità di contenimento della spesa ma anche ad una sua razionalizzazione diretta non più alla mera incentivazione, bensì alla progettazione ed all'innovazione, si rileva come a tale medesima finalità appare diretta la previsione di una graduabilità dell'incentivo in relazione ad alcuni parametri collegati anche a tempi e costi previsti nel progetto esecutivo dell'opera, il cui mancato rispetto può dar luogo alla riduzione delle risorse destinate al fondo; aspetti che nel regolamento e in sede di eventuale riparto delle somme andrebbero senz'altro ulteriormente puntualizzati.

Occorre, peraltro, evidenziare come nell'esporre le suindicate considerazioni il collegio non poteva esimersi dal tener conto del tracciato argomentativo, puntuale e chiarissimo fornito dalla delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016.

Tali aspetti risultano poi ulteriormente ribaditi dalla recente legge 28 gennaio 2016, n. 11 concernente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia, rispettivamente di concessioni, appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con contestuale abrogazione del vecchio codice degli appalti.

In tale ambito, osserva la Corte dei Conti con il citato pronunciamento, il criterio di delega enunciato alla lettera "rr" dell'art. 1 prevede la destinazione del 2% dell'importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera.

Il suddetto criterio, che esclude espressamente l'applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma nello schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, di prossima approvazione, che, agli articoli da 21 a 27, reca la nuova disciplina in materia di progettazione delle amministrazioni aggiudicatrici e che, in linea con l'enunciato criterio di delega, nulla dispone in merito ai predetti incentivi.

2. In base alle citate norme la misura complessiva dell'incentivo deve essere stabilita da un regolamento interno adottato da ogni amministrazione in considerazione dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare ma, in ogni caso, entro il limite massimo del 2 per cento dell'importo a base d'asta (co. 7-bis).

Il medesimo regolamento deve recepire le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione dell'incentivo tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. In particolare, i criteri di ripartizione delle risorse devono tener conto delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (co.7-ter) *(Corte dei Conti delle Marche del n.141/2014/PAR del*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

17.12.2014). Tutti aspetti che, ritiene il collegio, l'Ente dovrà aver cura di trattare e regolamentare più dettagliatamente nei modi e nelle sedi previste dalla legge prima di disporre elargizioni di risorse.

3. Osserva il collegio che l'ipotesi di contratto decentrato (sottoscritto dalla R.S.U. Aziendale, dalla CISL, dal Segretario Generale e dal Resp. del III Settore), sottoposto all'esame dell'organo di controllo, non dispone in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse, limitandosi a concordare (così si legge nella prima pagina dell'accordo o pre-intesa) << di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, l'ipotesi di "regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", composto di 13 articoli, allegato al presente accordo per costituire parte integrante e sostanziale >>.

Sicché, a questo punto, la "Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione" (a firma del solo Resp. del III Settore e del Vice Segretario), allegata tra gli atti sottoposti all'esame del collegio, ma priva degli elementi cognitivi desumibili dalla contrattazione integrativa, nonostante che in esse si faccia espresso rinvio e si illustri << quanto disposto dal contratto integrativo >>, assumono una valenza dubbia anche in considerazione della loro estrema sinteticità e al reiterato rinvio al contratto integrativo che, invece, come si è visto, non regola alcunché.

Del resto, questo collegio non ha motivo di dubitare della conoscenza, da parte di chi è preposto ad occuparsi di questo aspetto amministrativo dell'Ente, dell'iter da seguire posto che la relazione illustrativa, sui modi di procedere, appare immune da vizi logici: << Prima quindi di approvare il nuovo Regolamento per la determinazione e l'erogazione del compenso incentivante (80% del Fondo) di cui all'art. 13 bis della L. 114/2014, che è di competenza esclusiva dell'Ente, la delegazione trattante di parte pubblica in ossequio alla vigente normativa, ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del suddetto Fondo. Il Regolamento infatti va adottato sulla base di tali criteri e quindi l'Ente può



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

provvedere alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si trasmette con la presente >>.

Le prospettazioni emergenti dalla ipotesi di contratto decentrato integrativo appaiono, quindi, non conformi all'art. 93 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, circostanza che mina alla radice la possibilità per il collegio di certificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata, di cui alla documentazione sopra citata e alla ipotesi di Contratto datata 17-03-2016, con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti e dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il collegio formulerà, quindi, osservazioni e richieste integrative, con riserva di ulteriori approfondimenti sull'argomento anche all'esito del riscontro dell'Ente al presente parere.

4. Il Collegio evidenzia come la legge individua alcune regole di carattere generale per ripartizione dell'incentivo assunto rimettendo la disciplina concreta ("criteri e modalità") ad un atto regolamentare interno assunto previa contrattazione decentrata.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione "di un'opera o un lavoro" (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi);
- b) puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logica, congruenza e ragionevolezza;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

- c) devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione; obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;
- d) devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell'accertamento di esecuzione dell'opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto art. 93, comma 7-ter, per gli incarichi attribuiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014).

Si ritiene che con riferimento ai punti sopra elencati sia la contrattazione decentrata, sia il regolamento necessitano di un'opportuna e dettagliata integrazione volte ad individuare analiticamente le modalità di corresponsione delle risorse (se spettanti) nelle ipotesi sopra delineate.

5. Dalla relazione tecnico - finanziaria allegata dall'Ente si evince che l'ammontare dell'incentivo è stato determinato in base alla << *programmazione annuale degli obiettivi dell'Ente* >>, nei seguenti importi:

- anno 2014 - cap. 8750: € 17.306,00;
- anno 2015 - cap. 8750: € 17.306,00;
- anno 2016 - cap. 8750: € 15.000,00;

tali risorse, si legge nella relazione illustrativa, << *vengono calcolate e finanziate in base all'importo dei progetti che l'ente realizza nel periodo di vigenza del regolamento* >>; ritiene il collegio che sia opportuno che l'Ente fornisca un prospetto dal quale dia dimostrazione della modalità di calcolo seguita nella determinazione del fondo per ciascuna annualità, unitamente a tutta la



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

documentazione di supporto, tra la quale: il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017; documentazione dalla quale si possa evincere che sul piano dell'impegno della spesa esiste compatibilità con i limiti e i vincoli di bilancio in quanto la quota del 2% è già ricompresa in quelli che saranno gli stanziamenti per la realizzazione delle opere.

6. In ordine ai criteri di pre-determinazione della percentuale effettiva complessiva, dal regolamento si evince che la percentuale massima di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del codice degli appalti è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara (al netto dell'Iva di un'opera o lavoro pubblico e con esclusione delle procedure di affidamento in economia) è graduata in rapporto alla *<< entità e complessità dell'opera >>*, in base agli scaglioni di seguito indicati:

- importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5%
importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1%
importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
- importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo
eccedente € 10.000.000.

Ritiene il collegio che sia opportuno fissare una soglia minima di complessità tecnica, in termini di entità dell'importo e/o di complessità dei lavori e delle opere, per consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell'opera è potenzialmente fonte di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori (cfr. Corte dei Conti della Puglia, delibera n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014).

7. Altro aspetto da verificare è la remunerazione prospettata a favore del coordinatore



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

---oo00oo---

della sicurezza.

Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non si rendesse necessaria, il regolamento all'articolo 6, punto 4, prevede che la quota percentuale assegnata, sia ripartita tra:

- a) i "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale;
- b) il "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa.

In primo luogo va osservato che in base al principio stabilito dalla Corte dei Conti della Puglia nella citata delibera n. 114/PAR/2014, l'art. 151 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che il Collegio ritiene di dover condividere in quanto coerente con l'intento della norma dell'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, che è quello di privilegiare l'apporto delle professionalità interne incentivandone l'utilizzo qualunque sia la fase dei lavori nella quale esse operino, dalla progettazione al collaudo, le funzioni del coordinatore della sicurezza << possano (rectius debbano) essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o, in caso negativo, da almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa >>.

Precisa ancora la Corte dei Conti della Puglia che sul punto << si è già espressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti nell'atto AG41-08 del 21 gennaio 2009, rilevando che l'omessa indicazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione tra i destinatari dell'incentivo deve farsi risalire alla lett. b), comma 2, art. 125 del DPR 554/1999, la quale pone l'attività di tale figura professionale in capo al direttore operativo dei lavori o, se non designato, al direttore dei lavori >>. Da ciò deriverebbe, secondo la Corte che << ai fini dell'incentivo, l'attività del personale interno all'ente adibito a tale mansione deve trovare copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori >>. Il regolamento potrà prevedere, semmai, una maggiorazione della quota dell'incentivo spettante per tale incarico quale specifica responsabilità professionale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere; in tal senso sembra potersi interpretare l'ipotesi della ripartizione della quota assegnata al "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa, anche se il collegio ritiene che il compenso, qualora riconosciuto, vada ricondotto nell'ambito del principio sopra richiamato.

f



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

Riguardo, invece, all'ipotesi prevista nel regolamento di assegnare una quota parte della percentuale prevista ai "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale, si ritiene che tale attribuzione non sia dovuta nei confronti di soggetti che, a diverso titolo (per espressa designazione o perché rientranti nel novero dei collaboratori) sono già destinatari di quota dell'incentivo. Ritiene, invece, il collegio che tale quota parte, semmai, in virtù del noto principio del divieto di redistribuzione delle quote di incentivo non ripartite a causa dell'affidamento all'esterno all'organico o all'assenza dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, possa costituire analogamente un'economia.

8. In merito alla devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante in presenza di affidamento all'esterno di prestazioni non svolte dai dipendenti si ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.

Per orientamento costante delle Sezioni di controllo ed ai sensi del nuovo comma 7-ter dell'art. 93, l'attribuzione dell'incentivo afferisce alle sole attività concretamente affidate ed espletate, con confluenza in economia delle quote parti del fondo incentivante corrispondenti agli incarichi affidati all'esterno (*Corte dei Conti della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247; conforme la Corte dei Conti del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197*).

In caso di prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, vige l'obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione.

Nel medesimo ambito, dispositivo si deve ritenere regolamentabile l'incentivo in caso di prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno; ciò in quanto si ritiene che la riduzione proporzionale commisurata alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente, rimettendo l'individuazione di tale quota in sede di determinazione ad avvalersi di supporto esterno (escludendo, quindi, dalla regolamentazione qualsiasi ipotesi di pre-determinazione



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00co==

della quota – punto 6 dell'art. 6 del regolamento), possa ingenerare dubbi sulla necessaria chiarezza in ordine al rispetto del principio sancito in via generale dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*.

9. Nel regolamento, all'art. 4 (allo scopo di evitare che dal testo letterale della bozza di regolamento trasmessa al Collegio non possa ingenerarsi dubbio alcuno), si ritiene opportuna una maggiore esplicitazione riguardo all'esclusione dei lavori di manutenzione, comunque denominata, anche se abbia comportato attività di progettazione. Infatti, va ulteriormente evidenziato, conformemente al principio sopra richiamato dalla recente delibera della Corte dei Conti n. 10/SEZAUT//29016/QUMIG del 18 - 23 marzo 2016, come la disposizione vigente, con espressione inequivoca, *“esclude dagli incentivi alla progettazione l'attività di manutenzione, da intendersi, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 5 ottobre 2010, n. 207, come combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto. Tale esclusione prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore (cfr. art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 in materia di edilizia)”*. Peraltro, giova osservare come tale principio in materia di attività di manutenzione trovi, secondo la Corte, la necessaria coerenza con le indicazioni contenute già in sede di progetto esecutivo e soprattutto con le esigenze dell'amministrazione legate alla piena fruibilità, nei tempi programmati, di un'opera di interesse pubblico (art. 38 e 105 del DPR n. 207/2010; art. 93, comma 5 del D.Lgs. 267/2000).

Pertanto, alla luce di quanto sopra si raccomanda di richiamare espressamente nel regolamento ed uniformare quest'ultimo al principio emanato dalla citata sentenza della Corte dei Conti Sez. Aut. n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 - 23 marzo 2016, in base al quale *“la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00aa==

dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria >>.

10. Riguardo al trattamento riservato alle prestazioni ante 19.08.2014 (ma ciò si ritiene possa valere anche per quelle successive) il collegio non dispone di elementi per poter esprimere un parere informato sul punto, non solo perché l'ipotesi di contratto decentrato, come si è visto, non fornisce sufficienti indicazioni in materia di criteri e modalità di ripartizione delle risorse, ma anche perché il regolamento si limita a disporre che per le "attività" (omettendo di definire quali siano in concreto) << *compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia ...* >>.

Pertanto, non resta che raccomandare all'Ente, con riferimento alla questione di diritto intertemporale della disciplina da applicare, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in questione, al progetto di opera o lavoro, approvato prima del 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014) e con riferimento alle attività svolte successivamente a tale data, come richiamato all'art. 12 dalla "norma transitoria" del regolamento dell'Ente, di uniformarsi all'orientamento, espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 24.03.2015 n. 11 in base al quale *"la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante, non sarebbe da ricercarsi nel momento in cui l'attività incentivata viene compiuta ... e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio di riferimento"* (principio che si colloca nell'alveo dell'irretroattività della norma e del criterio *tempus regit actum*).

Alla luce di tale orientamento, pertanto, il riferimento temporale ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare va fissato nel momento dell'approvazione dell'opera, prescindendo dal momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto poste in essere (conforme anche la Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 17.12.2015 n. 568).

E' evidente, dunque, la necessità che anche sul punto gli atti sottoposti al Collegio siano



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==cc00cc==

opportunamente integrati e che l'Ente fornisca un dettaglio analitico delle opere oggetto di incentivazione relative al periodo ante e post 19.08.2014 la relativa documentazione di supporto.

Si raccomanda di rendere noto al Collegio le modalità di ripartizione, i criteri e le opere oggetto del fondo ed ogni altra disposizione adottata dall'Ente in materia.

Il Collegio raccomanda all'Ente di attenersi scrupolosamente a quanto sopra evidenziato.

E' nelle suesposte osservazioni il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine *ipotasi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.*

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso in Morrovalle in data 31 marzo 2016

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Farinelli (*presidente estensore*)

Dott. Angelo Linci (*revisore*)

Dott. Nazareno Fossici (*revisore*)



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

3

Prot. n. _____
sigla: TR

Castelfidardo li, _____

Al Collegio dei Revisori dei Conti
Pec: ugomaria.fantini@odcec.mc.legalmail.it

e, p.c. Al Responsabile I Settore
Dott. Claudio Senatori
- S E D E -

OGGETTO: controdeduzioni parere verbale revisori regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.

Relativamente a quanto in oggetto, in merito al parere espresso con verbale n. 18 del 31/03/2016, di seguito si forniscono le seguenti controdeduzioni:

Punto 4 Verbale

Il collegio evidenzia come omissis In particolare il regolamento deve prevedere:

- Erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione della del progetto, del piano della sicurezza e loro collaboratori) riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione di una opera o di un lavoro" (non pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi);
- Puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabile della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori) secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere tuttavia, entro i limiti di logicità, conseguenza e ragionevolezza;
- Devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;
- Devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell'accertamento di esecuzione dell'opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto art. 93, comma 7-ter, per gli incarichi attribuiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014;

Si ritiene che con riferimento ai punti sopra elencati sia la contrattazione decentrata, sia il regolamento necessitano di una opportuna e dettagliata integrazione volte ad individuare analiticamente le modalità di corresponsione delle risorse (se spettanti) nelle ipotesi sopra delineate. Relativamente a quanto sopra si ritiene che all'art. 6 del regolamento inerente "individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi per opera o lavoro pubblico, siano dettagliatamente riportate le specifiche cui si fa riferimento, mantenute entro i limiti di logicità, conseguenza e ragionevolezza.



Punto 5 Verbale

Dalla relazione tecnico - finanziaria allegata dall'ente si evince che l'ammontare dell'incentivo è stato determinato in base alla << programmazione annuale degli obiettivi dell'ente, nei seguenti importi:

- Anno 2014 - Cap. 8750: € 17.306,00;
- Anno 2015 - Cap. 8750: € 17.306,00;
- Anno 2016 - Cap. 8750: € 15.000,00;

Tali risorse, si legge nella relazione illustrativa, << vengono calcolate e finanziate in base all'importo dei progetti che l'ente realizza nel periodo di di vigenza del regolamento >>; ritiene il collegio che sia opportuno che l'ente fornisca un prospetto dal quale dia dimostrazione della modalità di calcolo seguita nella determinazione del fondo per ciascuna annualità, unitamente a tutta la documentazione di supporto, tra la quale: il programma dei lavori pubblici per il triennio 2015/2017; documentazione dalla quale si possa evincere che sul piano dell'impegno della spesa esiste compatibilità con i limiti ed i vincoli di bilancio in quanto la quota del 2% è già ricompresa in quelli che saranno gli stanziamenti per la realizzazione delle opere;

In merito si ritiene che, trattandosi di regolamento il parere debba essere riferito a questo, mentre la trattazione della spesa prevista nei bilanci debba essere oggetto di valutazione con l'approvazione dello stesso. Si aggiunge che le quote di incentivo relative all'anno 2014 sono già state accantonate con gli atti di liquidazione finale dei lavori, così come per l'anno 2015 (è in itinere la quota inerente la realizzazione della rotonda via Torres, i cui lavori ultimati saranno oggetto di liquidazione entro pochi giorni). E' vero inoltre che la spesa è ricompresa nel quadro tecnico economico del progetto dell'investimento, ma viene poi rigirata al titolo 3° delle entrate che finanzia (diventa entrata corrente) capitoli spesa corrente ordinaria per remunerazione del personale.

In ogni caso si fa presente che le somme sopra indicate sono costituite da una previsione di massima in sede di approvazione di bilancio mentre le somme effettivamente accantonate per tali finalità, da liquidare nel periodo di vigenza del contratto in esame, risultano le seguenti:

- anno 2014 - cap. 46015 € 596,58;
- anno 2015 - cap. 46015 € 15.582,56;
- anno 2016 - cap. 46015 € 2.339,28; come da allegato.

Si precisa che i suddetti importi riguardano accantonamenti relativi a progetti che non attengono a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Punto 6 Verbale

In ordine ai criteri di predeterminazione dell'percentuale effettiva complessiva, dal regolamento si evince che la percentuale massima di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del codice degli appalti è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara (al netto di dell'IVA di una opera o lavoro pubblico e con esclusione delle procedure di affidamento in economia è graduato in rapporto alla << entità e complessità dell'opera >>, in base agli scaglioni di seguito indicati:

- Importo posto a base di gara fino ad 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
- Importo posto a base di gara compreso tra 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);

Ritiene il collegio che sia opportuno fissare una soglia minima di complessità tecnica, in termini di entità dell'importo e/o di complessità dei lavori e delle opere, per consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità



e complessità dell'opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori (confronta corte dei conti della Puglia, delibera n. 114/PAR/2014 del 28/05/2014);

Relativamente a tale punto si precisa che questo ente già nei precedenti regolamenti aveva applicato lo stesso criterio cioè: fino ad una determinata soglia, il 2%, poi con l'aumentare dell'importo diminuzione della quota in quanto con una somma maggiore aumenta anche l'importo dell'incentivo. Tale previsione è stata redatta seguendo l'orientamento di regolamenti redatti da altri comuni. Inoltre si vuole precisare che non sempre le difficoltà di progettazione dipendono dall'importo dei lavori, si pensi alla messa in opera di scegliere (poche voci di prezziario) che comportano importi rilevanti di spesa rispetto alla realizzazione di una altra opera anche di minore entità.

Punto 7 Verbale

Altro punto da verificare è la remunerazione a favore del coordinatore della sicurezza. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non si rendesse necessaria, il regolamento all'art. 6, prevede che la quota percentuale assegnata, sia ripartita tra:

- a) Progettisti, per la fase progettuale;
- b) Il direttore dei lavori, per la fase realizzativa

In primo luogo omissis Che è quello di privilegiare l'apporto delle professionalità interne incentivandone l'utilizzo

Nel merito va precisato che sono ormai inesistenti le progettazioni dove non necessita il coordinatore per la sicurezza, il punto è stato inserito in relazione all'art. 131 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 che prescrive: b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90 D. Lgs. n. 81/2008);

Il sottoscritto ritiene che qualora si verificasse il caso, le spese vadano al progettista in quanto, in sede di redazione elaborati di progetto essendo obbligatorio prevedere gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, lo stesso progettista effettua comunque la valutazione dovendone indicare l'importo. Il Direttore dei lavori coordina comunque la sicurezza essendovi il piano sostitutivo redatto dalla ditta.

Punto 8 Verbale

In merito alla devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante, in presenza di affidamento all'esterno di prestazioni non svolte dai dipendenti si ritiene di dover svolgere alcune considerazioni: omissis;

All'art. 6 comma 6) del regolamento è specificatamente riportato "Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente di ruolo ma affidate a personale esterno all'Amministrazione, non vengono corrisposte e costituiscono economie. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente. Tale quota è individuata contestualmente alla determinazione di avvalersi di supporto esterno". Le quote sono quelle in percentuale riportate allo stesso articolo 6 comma 3.

Punto 9 Verbale

Nel regolamento, all'art. 4 (allo scopo di evitare che dal testo letterale della bozza di regolamento trasmessa al collegio non possa ingenerarsi dubbio alcuno), si ritiene opportuna una maggiore esplicitazione riguardo all'esclusione dei lavori di manutenzione, comunque denominata, anche se abbia comportato attività di progettazione Omissis



La frase "Comunque denominata" è stata usata per definire sia la manutenzione ordinaria che straordinaria a cui la stessa attiene. Inoltre all'art. 2 è stato altresì inserito "con esclusione delle procedure di affidamento in economia".

Punto 10 Verbale

Riguardo al trattamento riservato alle prestazioni ante 19/08/2014 (ma ciò si ritiene possa valere anche per quelle successive) il collegio non dispone di elementi per poter esprimere un parere informato sul punto Omissis;

Per quanto sopra, esiste un regolamento già approvato ed in base al quale sono state effettuate delle liquidazioni in precedenza, cui si farà riferimento per le liquidazioni ai sensi di quanto previsto all'art. 12 "per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.

Si precisa infine che il regolamento proposto, vale solo per il periodo 19 agosto 2014 - 20 Aprile 2016, e risulta necessario sia per recepire le novità contenute nel citato decreto relativamente al compenso incentivante sia per liquidare (in base comunque al vecchio regolamento) le quote antecedenti l'entrata in vigore del D.L. 90/2014.

Per tale periodo le somme derivanti da lavorazioni realizzate, a seguito ultimazione dei lavori sono già state accantonate nell'apposito capitolo. Alla liquidazione, come prassi consolidata di questo Ente, si provvede accorpando in un unico atto le somme già accantonate, sulla base di apposite schede contenente i dati essenziali dell'appalto, le percentuali spettanti al personale ed i relativi nominativi. Il fax simile del modello di scheda risulta allegato al regolamento proposto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, si renderà necessario predisporre un nuovo regolamento che non ha niente in comune con l'attuale proposta, in quanto le nuove disposizioni disegnano uno scenario completamente diverso perché gli incentivi sono previsti "per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera".

Si resta quindi in attesa del parere definitivo alla luce dei chiarimenti sopra evidenziati.

Con l'occasione si inviano distinti saluti.



IL RESPONSABILE III SETTORE
LL.PP. SERVIZI TECNICI
Geom. Tommaso RASO



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
PP. - SERVIZI TECNICI

QUOTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ACCANTONATE DA LIQUIDARSI CON IL REGOLAMENTO IN CORSO DI APPROVAZIONE.

- 01) Progetto lavori realizzazione area verde via Puccini/modugno: € 596,58; atto accantonamento det. 3/676 del 12/12/2014 (R.U. n. 2092/2014), di approvazione dello stato finale;
- 02) Progetto muro di sostegno strada provinciale collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: importo € 758,28; atto accantonamento det. 3/308 del 10/06/2015 (R.U. n. 1018/2015), di approvazione dello stato finale;
- 03) Progetto Lavori Efficientamento energetico scuola elementare Fornaci: importo € 1.364,93; atto accantonamento det. 3/417 del 30/09/2015 (R.U. n. 1369/2015), di approvazione dello stato finale;
- 04) Progetto lavori di realizzazione II lotto collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: Importo € 13.459,35, di cui circa il 50% da liquidare alla Provincia che ha redatto il progetto; atto accantonamento det. 3/420 del 02/10/2015 (R.U. n. 1383/2015), di approvazione dello stato finale;
- 05) Progetto lavori di costruzione Rotatoria incrocio vie D.Chiesa, Torres e delle querce: € 2.339,28. In corso di approvazione documentazione finale e relativo accantonamento (fine Luglio 2016).



IL RESPONSABILE III SETTORE
LL. PP. SERVIZI TECNICI
Geom. Tommaso Raso



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--oo00oo--

VERBALE N. 43 DEL 2 AGOSTO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trasmesso a mezzo PEC del 02.08.2016

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Vista la legge 11.08.2014, n. 114;
- Vista la legge 28.01.2016, n. 11;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- Viste le deliberedelle Corte dei Conti: Sez. Autonomie n.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016; Sezione Autonomie, n. 18-SEZAUT-2016-QMIG del 13.05.2016; Sezione delle Autonomie con deliberazione del 24.03.2015 n. 11; delle Marche con delibera n.141/2014/PAR del 17.12.2014; della Puglia, con delibera n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014; del Veneto con parere del 17.12.2015 n. 568; della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247; del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197; dell'Abruzzo con delibera n. 358/2015/QMIG del 22.12.2015; della Lombardia con deliberan. 442/2013/PAR; ai cui principi il collegio dei revisori ritiene di doversi uniformare per i motivi di cui *infra* al precedente verbale-parere n. 18 del 31.03.2016 e al presente parere;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data 2 agosto 2016 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

1. In data 23 marzo 2016 il Responsabile del I° Settore chiedeva al Collegio di fornire il proprio parere in merito all'*"ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione"*, allegando la seguente documentazione:



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--oo00oo--

- ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre - intesa) composta da due pagine;
- regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione con allegata "scheda ripartizione incentivo svolgimento attività di progettazione interna (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- *"relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione"*.

Con verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, il Collegio, affrontati i diversi profili normativi che regolano l'istituto dell'incentivo alla progettazione e formulati alcuni rilievi ed osservazioni, sia in ordine alla carenza degli atti prodotti (per i quali si segnalava la conseguente necessità da parte dell'Ente di mettere a disposizione dell'organo di controllo quelli mancanti ed ogni necessario chiarimento), sia relativamente al regolamento in via di approvazione, in molti aspetti lacunoso e in contrasto con la normativa anche alla luce dei doveri pronunciamenti della Corte dei Conti in materia, emetteva il proprio parere.

1.1. In data 28.07.2016, il Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici, forniva i propri chiarimenti relativamente ai punti da 4 a 10 oggetto dei rilievi del Collegio ed allegava un prospetto delle **"QUOTE INCENTIVO PROGETTAZIONE ACCANTONATE DA LIQUIDARSI CON IL REGOLAMENTO IN CORSO DI APPROVAZIONE"**, con i seguenti progetti in corso di incentivazione:

- 1) Progetto lavori realizzazione area verde via Puccini/modugno: 596,58; atto accantonamento det. 3/676 del 12/12/2014 (R.U. n. 2092/2014), di approvazione dello stato finale;
- 2) Progetto muro di sostegno strada provinciale collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: importo € 758,28; atto accantonamento det. 3/308 del 10/06/2015 (R.U. n. 1018/2015), di approvazione dello stato finale;
- 3) Progetto Lavori Efficientamento energetico scuola elementare Fornaci: importo € 1.364,93; atto accantonamento det. 3/417 del 30/09/2015 (R.U. n. 1369/2015), di



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--oo00oo--

approvazione dello stato finale;

- 4) Progetto lavori di realizzazione II lotto collegamento stradale tra la S.P. 10 Camerano-Loreto e S.P. 3 val Musone: Importo 13.459,35, di cui circa il 50% da liquidare alla Provincia che ha redatto il progetto; atto accantonamento det. 3/420 del 02/10/2015 (R.U. n. 1383/2015), di approvazione dello stato finale;
- 5) Progetto lavori di costruzione Rotatoria incrocio vie D.Chiesa, Torres e delle querce: € 2.339,28. In corso di approvazione documentazione finale e relativo accantonamento (fine Luglio 2016).

Il Responsabile del III Settore, concludeva la nota richiedendo un (ulteriore) *"parere definitivo alla luce dei chiarimenti sopra evidenziati"*.

2.1. Richiamati i rilievi e le osservazioni di cui al verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, il collegio ritiene di doverli confermare anche in questa sede per i motivi di seguito esposti edessendo nel frattempo intervenute anche ulteriori pronunciamenti della Corte dei Conti a maggior chiarimento dell'istituto in argomento.

Il Collegio rileva, altresì, la tardività delle note del Responsabile di Settore e dell'ulteriore richiesta di parere a supporto dell'emanando regolamento, essendo già approvato, il bilancio di previsione 2016-2016, il rendiconto 2015, gli assestamenti generali al bilancio 2016-2018 e, per ultimo, gli equilibri di bilancio.

OSSERVA

In ordine alle controdeduzioni del responsabile di Settore, il Collegio, seguendo l'ordine sistematico della nota che riprende le osservazioni del verbale-parere n. 18 del 31.03.2016, ferme restando le valutazioni, i rilievi e le osservazioni già formulate che si devono intendere ribadite e confermate, evidenzia quanto segue.

1. controdeduzioni al punto 4 del verbale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--=000000=--

a) la nozione di collaboratori di cui al comma 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento alle professionalità, di norma tecniche, all'uopo individuate in sede di costituzione dell'apposito staff, le quali devono porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei termini preventivati (Corte di Conti delibera del 13 maggio 2016, n. 18/SEZAUT/2016/QMIG).

Si ricorda che con deliberazione n. 141 del 2014, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha fornito una lettura restrittiva della nozione di collaboratore, escludendo che la stessa possa essere estesa per incentivare il personale tecnico e amministrativo:

- a) addetto ai procedimenti di esproprio;
- b) addetto alle attività relative agli accatastamenti e ai frazionamenti;
- c) responsabile o addetto allo svolgimento della procedura di gara.

Facendo applicazione del principio di tassatività, la pronuncia recita: "... Pertanto, i dipendenti ~~(- tecnici ed amministrativi)~~ diversi dal RUP, dal progettista, dal direttore lavori, dall'incaricato del piano di sicurezza, dal collaudatore e dai relativi collaboratori, benché svolgano attività comunque connesse alla realizzazione di opere pubbliche possono essere incentivati utilizzando soltanto gli ordinari istituti contrattuali e le relative risorse finanziarie stanziare in base alle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro"; conseguentemente, nel regolamento per la figura di collaboratore va richiamato lo staff tecnico costituito a supporto delle figure professionali esplicitamente individuate dall'art. 93 d.lgs. 163/2006, per lo svolgimento di attività strettamente connesse con la progettazione, evitando così un'estensione del perimetro applicativo degli incentivi, attraverso la nozione di "collaboratore". Si rinvia al riguardo anche a quanto previsto dall'art. 10 del DPR n. 207/2010 con la raccomandazione di tener conto nel regolamento di quanto ivi previsto e di <<delimitare la portata definitoria del termine "collaboratori" evitando uno sproporzionato ampliamento, in sede di corresponsione dell'incentivo, della platea dei beneficiari>> (Corte di Conti delibera del 13 maggio 2016, n.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

18/SEZAUT/2016/QMIG).

Peraltro, si coglie l'opportunità offerta dal Responsabile del Settore che ha richiesto l'ulteriore parere, per segnalare la necessità che nel regolamento venga chiarito ulteriormente il rapporto della figura direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.

Infatti, seppure l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, quando espletata dal personale tecnico interno, investito della funzione di direttore dei lavori o di direttore operativo (collaboratore del primo), può beneficiare dell'incentivo previsto dal novellato art. 93, comma 7 -ter del d.lgs. n. 163/2006, in sede di contrattazione integrativa, è necessario considerare autonomamente le due funzioni (quella di direttore dei lavori e quella di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione), in modo da attribuire correttamente ai dipendenti incaricati la quota del fondo costituito dall'amministrazione ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter (pari al 80% di una percentuale, nel limite massimo del 2%, dell'importo posto a base di gara). Ciò premesso, nel caso in cui, infatti, l'attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sia espletata dallo stesso direttore dei lavori, munito dei prescritti requisiti professionali e di formazione, quest'ultimo potrà beneficiare di una quota di fondo riferita anche a tale attività (percentuale della quota di fondo spettante all'ufficio di direzione dei lavori). Nel caso in cui, invece, la funzione sia espletata da un direttore operativo, sarà quest'ultimo a poter beneficiare della quota dell'incentivo riferita al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mentre, simmetricamente, il direttore dei lavori potrà percepire un incentivo decurtato della percentuale spettante al direttore operativo.

Infine si raccomanda di prevedere nel regolamento, conformemente alla recente delibera più volte richiamata della Corte dei Conti, Sezione Autonomien. 18/SEZAUT/2016/QMIG del 13.05.2016, "in modo analitico, una gradazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal sopraindicato personale dei criteri di proporzionalità, logicità, congruenza e ragionevolezza, e, in ogni caso, in maniera tale da

verificare l'effettiva pertinenza complessiva



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano state affidate a professionisti esterni, una partecipazione delle altre figure professionali interne percentualmente contenuta, che non svincoli la finalità di contenimento della spesa perseguita dalle disposizioni in commento".

b) relativamente alla devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, è prevista la graduazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione (cfr. deliberazioni dell'Autorità di vigilanza n. 315 del 13/12/2007, n. 35 del 08/04/2009, n. 18 del 07/05/2008 e n. 150 del 02/05/2001);

Art. 6
C. 3
Pavese

2. controdeduzione al punto 5 del verbale

a) si evidenzia l'apparente contrasto tra quanto si afferma nella relazione tecnico - finanziaria allegata dall'Ente, in base alla quale l'ammontare dell'incentivo è stato determinato in base alla <<programmazione annuale degli obiettivi dell'Ente>> e quanto invece previsto dalla normativa medio tempore vigente secondo la quale il momento da prendere in considerazione per determinare il sorgere del diritto all'incentivo non è l'aggiudicazione dell'opera o dellavoro (con l'esclusione, quindi, di un appalto di fornitura di beni o di servizi) ma la sua approvazione e il suo inserimento nei documenti di programmazione e di bilancio, secondo le disposizioni del codice (art. 128) e del TUEL.

Va anche opportunamente previsto che la misura dell'incentivo spettante in concreto dipenderà dai criteri di riparto assunti nel regolamento, per le sole attività che sono state e che verranno effettivamente poste in essere "per ciascuna opera o lavoro", secondo i criteri e nella misura stabilita dalla disciplina vigente al momento dell'approvazione dell'opera tenendo presente che il regolamento deve consentire il

✱
p. b.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--oo00oo--

calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti.

Va ricordato che il riconoscimento del diritto e quindi l'effettiva erogazione dei compensi rimangono subordinati all'avvio della gara pubblica, quantunque successivo alla data di entrata in vigore della riforma. Si richiama sul punto l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza contabile secondo il quale l'ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (e non all'importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori) esclude la previsione e l'erogazione del compenso nel caso in cui l'iter dell'opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito (*Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 442/2013/PAR*).

3. controdeduzione al punto 6 del verbale

Si ribadisce la necessità di una più analitica descrizione dell'entità e complessità dell'opera in funzione di una maggiore gradazione del riconoscimento del compenso e si rinvia a quanto osservato nel precedente verbale.

4. controdeduzione ai punti 7, 8, 9 e 10 del verbale

Si rinvia a quanto osservato nel precedente verbale - parere n. 18 del 31.03.2016.

Restano privi di riscontro diversi rilievi e osservazioni formulati dal Collegio così come la documentazione richiesta nel precedente verbale-parere n. 18 del 31.03.2016.

Si raccomanda all'Ente di attenersi scrupolosamente a quanto segnalato dal Collegio dei Revisori al fine del corretto utilizzo delle risorse.

E' nelle suesposte osservazioni il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla nota del 28.07.2016 del Responsabile del III Settore, avente per



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

oggetto: < < *controdeduzioni parere verbale revisori regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso in Morrovalle in data 2 agosto 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Pantini *(presidente estensore)*

Dott. Angelo Linci *(revisore)*

Dott. Nazzareno Tossici *(revisore)*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

5

Ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione - Esame dei rilievi del Collegio dei Revisori

> Premessa

- in data 17.03.2016 è stata stipulata con le OO.SS. una ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre-intesa) in ordine a quanto in oggetto;
- in data 23.03.2016 con nota prot. n. 4.935 l'ipotesi, unitamente alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza ex art. 40 bis D.Lgs n. 165/2001;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso un primo parere in data 31.03.2016 con verbale n.18;
- il responsabile del III Settore ha inviato al Collegio con nota prot. n. 12.795/2016 le proprie controdeduzioni in merito;
- il Collegio dei Revisori ha espresso un ulteriore parere integrativo con verbale n. 43 del 2.8.2016;

> Sintesi dei rilievi formulati dal Collegio dei Revisori e relative osservazioni tecniche

Procedendo all'esame delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori viene svolto un tentativo di riportare a sintesi i rilievi mossi, pur nella difficoltà interpretativa di un parere strutturato su 24 pagine argomentative, esplicitando altresì le relative osservazioni tecniche come di seguito indicato.

Rilievo n. 1): "l'ipotesi di contratto decentrato .. non dispone in merito alle modalità ed ai criteri di ripartizione delle risorse"... "il contratto integrativonon regola alcunchè".

Osservazione tecnica: l'ipotesi di contratto decentrato approva le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse indicate nella articolata regolamentazione allegata all'ipotesi di contratto, da approvarsi successivamente a cura dell'ente, con particolare riguardo all'art. 6 – criteri di ripartizione degli incentivi – ed all' art. 7 – condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo –.

Rilievo n. 2): il Collegio evidenzia che il Regolamento deve prevedere tutti gli elementi indicati nelle lettere a) – b) – c) – d) del verbale n. 18/2016 (pagg. 8-9).

Osservazione tecnica: gli elementi indicati dal Collegio sono tutti evidenziati nella ipotesi di regolamento con particolare riguardo a quanto specificato all'art. 6 – individuazione delle figure aventi diritto e criteri di ripartizione degli incentivi –.

Rilievo n. 3): richiesta di fornire un prospetto circa le modalità di calcolo seguite per la determinazione del fondo.





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Osservazione tecnica: si rinvia a quanto riportato nella nota già inviata al Collegio dal Responsabile III Settore prot. 12795/2016 ed al prospetto allegato alla nota stessa.

Rilievo n. 4): fissare una soglia minima di complessità tecnica in termini di entità dell'importo e/o complessità dei lavori.

Osservazione tecnica: le disposizioni di riferimento non prevedono soglie minime in termini di importo e/o complessità dell'opera

Rilievo n. 5): si evidenzia che le funzioni di coordinatore per la sicurezza dovrebbero essere svolte dal direttore dei lavori e, in caso di mancata nomina, la quota parte dovrebbe costituire economia.

Osservazione tecnica: in determinati casi il Direttore dei lavori potrebbe non essere abilitato a svolgere anche le funzioni di coordinatore della sicurezza. In tal caso va nominata una specifica figura. Se trattasi di tecnico esterno la relativa quota % dell'incentivo è devoluta in economia come espressamente previsto dall'art. 6, comma 6 del regolamento.

Rilievo n. 6): prevedere analiticamente nel regolamento e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile del personale in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate ai professionisti esterni, la devoluzione in economia.

Osservazione tecnica: all'art. 6, comma 3 dell'ipotesi di regolamento sono precisate dettagliatamente tutte le % applicabili per ogni singola attività. La devoluzione in economia delle quote afferenti a prestazioni non rese da personale dipendente ma affidate all'esterno è espressamente prevista all'art. 6, comma 6.

Rilievo n. 7): maggiore esplicitazione circa l'esclusione dall'incarico dei lavori di manutenzione comunque denominata, anche se abbia comportato attività di progettazione.

Osservazione tecnica: all'art. 4, comma 1 è espressamente indicata la "esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati". Si ritiene di integrare l'ulteriore precisazione sollecitata dal Collegio ovvero "anche se abbia comportato attività di progettazione".

Rilievo n. 8): il Collegio non esprime parere in merito alle prestazioni rese ante 19/08/2014 (data di entrata in vigore della L. 114/2014).

Osservazione tecnica: non è richiesto il parere del collegio sulle prestazioni rese ante 19/8/2014 in quanto le stesse ricadono nella disciplina temporale previgente e prevista da altro regolamento adottato dall'ente

Rilievo n. 9): delimitare la portata definitoria del termine "collaboratori" evitando uno sproporzionato ampliamento, in sede di corresponsione dell'incentivo, della platea dei beneficiari.

Osservazione tecnica: il termine "collaboratore" viene esplicitato dall'art. 6, comma 1 del regolamento laddove è precisato che per collaboratori si intende "il personale tecnico e/o amministrativo che ha collaborato alla fase progettuale". La casistica si ritiene quindi ben delineata escludendo ipotesi di sproporzionato ampliamento del beneficiari.

Rilievo n. 10): in caso di prestazioni non svolte dai dipendenti ma affidate all'esterno, va prevista la graduazione delle percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale in maniera da permettere la devoluzione in economia.





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Osservazione tecnica: all'art. 6, comma 3 dell'ipotesi di regolamento sono precisate dettagliatamente tutte le % applicabili per ogni singola attività. La devoluzione in economia delle quote afferenti a prestazioni non rese da personale dipendente ma affidate all'esterno è espressamente prevista all'art. 6, comma 6.

Rilievo n. 11): il riconoscimento del diritto all'incentivo deve essere subordinato all'avvio della gara pubblica;

Osservazione tecnica: all'art. 4, comma 5 è indicato espressamente che "gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara".

Rilievo n. 12): necessità di una più analitica descrizione dell'entità e complessità dell'opera in funzione di una maggiore gradazione del riconoscimento del compensi.

Osservazione tecnica: si ritiene di accogliere l'osservazione formulata prevedendo un'integrazione all'art. 2 dell'ipotesi di regolamento come di seguito indicato: "E' possibile attribuire una maggiorazione, in considerazione della particolare complessità dell'opera, solo in caso di progetti che richiedano l'adozione di soluzioni progettuali con studi e/o articolazioni originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali, ovvero per i quali siano stati effettuati studi di sperimentazioni, se ed in quanto attestate dal responsabile di settore in sede di validazione del progetto stesso o approvate con atti di Giunta che ne indica la percentuali di maggiorazione.

La maggiorazione si applica incrementando l'aliquota di cui alla tabella sopra riportata fino ad un massimo dello 0,4%, fatto comunque salvo il rispetto del limite massimo del 2%. Conseguentemente andranno modificate e ricalcolate tanto la percentuale del compenso che la percentuale del fondo per l'innovazione. La maggiorazione non si applica al primo scaglione di importo pregettuale considerato che esso prevede già l'aliquota massima".

(testo mutuato dal regolamento approvato dal Comune di Ancona).

Castelfidardo, 15 SET. 2016



Il Responsabile III Settore
Geom. Tommaso Frasci



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

Testo integrato a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

Approvato con delibera G.C. n. ____
del ____/____/2016

INDICE

- ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 02 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 03 NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE
- ART. 04 DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI
- ART. 05 CONFERIMENTO INCARICHI
- ART. 06 INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO
- ART. 07 CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 08 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI
- ART. 09 RESPONSABILITÀ E PENALITÀ
- ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI
BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE
- ART. 11 ONERI COPERTURA ASSICURATIVA
- ART. 12 NORMA TRANSITORIA
- ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 01

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114, per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.
4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa il necessario accordo tra delegazioni trattanti verrà sottoscritto attraverso apposito verbale, da allegare alla delibera di approvazione del presente regolamento.

ART. 02

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. di un'opera o lavoro pubblico, con esclusione delle procedure di affidamento in economia, ed è così ripartita:
 - a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della validazione del progetto, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
3. Le suddette percentuali si intendono comprensive della quota del 20% di cui alla lettera b) di cui sopra.
4. La somma di cui al precedente comma 1 lettera a) è comprensiva dell'importo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. E' possibile attribuire una maggiorazione, in considerazione della particolare complessità dell'opera, solo in caso di progetti che richiedano l'adozione di soluzioni progettuali con studi e/o articolazioni originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali, ovvero per i quali siano stati effettuati studi di sperimentazioni, se ed in quanto attestate dal responsabile di settore in sede di validazione del progetto stesso o approvate con atti di Giunta che ne indica la percentuali di maggiorazione.

8. La maggiorazione si applica incrementando l'aliquota di cui alla tabella sopra riportata fino ad un massimo dello 0,4%, fatto comunque salvo il rispetto del limite massimo del 2%. Conseguentemente andranno modificate e ricalcolate tanto la percentuale del compenso che la percentuale del fondo per l'innovazione. La maggiorazione non si applica al primo scaglione di importo pregressuale considerato che esso prevede già l'aliquota massima.

ART. 03

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di opere pubbliche), di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori, di validazione progetti, collaudo ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 92 citato.

3. I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

4. Il Responsabile del Settore interessato della progettazione:

a) Affida ai tecnici della struttura l'incarico di redigere i progetti di opere pubbliche previsti dai programmi dell'amministrazione e/o inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.;

b) affida ad un tecnico assegnato al proprio settore o riserva a se l'incarico di *responsabile unico del procedimento* di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei LL.PP. e nel bilancio, se necessario incarica i collaboratori del responsabile del procedimento;

c) Individua i dipendenti cui affidare l'incarico di collaborare con i redattori dei progetti di opere pubbliche.

5. Gli incarichi sono affidati tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione dei dipendenti, conferiti nominalmente, di norma per iscritto, con specificazione del contenuto delle prestazioni.

6. L'individuazione degli incarichi e dei collaboratori può essere modificata ed integrata, ove necessario, con le procedure anzidette, anche durante l'espletamento dei singoli incarichi.

7. Il responsabile unico del procedimento verificherà al termine della relativa fase di lavoro il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.

8. L'attività di cui al presente regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle misurazioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 04

DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti previsti dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera

pubblica, con esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati, anche se abbia comportato attività di progettazione.

2. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento.

3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, ferma restando in ogni caso la redazione del progetto preliminare.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

6. gli incentivi sono inoltre riconosciuti in assenza di gara, nei casi previsti dall'art. 57 comma 5 lettere a) e b) (lavori complementari, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori), purché sia stata redatta la progettazione ai sensi di legge.

ART. 05

CONFERIMENTO INCARICHI

1. Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

2. Compete al responsabile del settore, titolare della relativa posizione organizzativa, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.

3. Le individuazioni di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.

4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 06

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

- il responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, gestione e quindi direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale, anche qualora il progetto sia affidato all'esterno;
- i progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;

- i validatori dei progetti, i direttori dei lavori/collaudatori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;

- il personale tecnico inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, in quanto direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;

- i collaboratori delle suddette figure, (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale) in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, per la predisposizione dei capitolati e dei relativi elaborati, progettazione, coordinamento sicurezza, aggiudicazione, ed esecuzione, supporto al Rup per l'invio dei dati all'osservatorio dei LL.PP.. (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale).

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise dal responsabile unico del procedimento fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle aliquote indicate nel prospetto seguente, che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di partecipazioni marginali.

3. Gli incentivi sono ripartiti, nell'ambito dell'importo costituito ed accantonato, nelle seguenti quote:

FASE PROGETTUALE: Aliquota massima 55 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Progettazione			c) validazione	d) Coord. Sicur. prog.	e) Collaboratori
		Preliminare	Definitiva	Esecutiva			
% massima riconoscibile	5	5	15	15	5	5	5

FASE ESECUTIVA: Aliquota massima 45 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Direzione Lavori	c) Collaudo/Cert. Reg. Esecuzione	d) Coord. Sicurezza es.	e) Collaboratori
% massima riconoscibile	5	25	5	5	5

4. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non si rendesse necessaria, la quota percentuale assegnata spetterà rispettivamente:

a) ai "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale;

b) al "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa.

5. La quota attribuita al responsabile del procedimento è sempre attribuita per intero;

inoltre a seguito della specificazione contenuta nella determinazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 43/2000 e successive sentenze cortei dei conti, al responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori che sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo anche nel caso in cui i servizi di architettura e di ingegneria siano esternalizzati, la quota da liquidarsi viene stabilita nella misura del 20% comprendente: fase progettuale lettere a) ed e) e fase realizzativa lettere a) ed e) dell'importo a base di gara.

6. Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente di ruolo ma affidate a personale esterno all'Amministrazione, non vengono corrisposte e costituiscono economie. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente. Tale quota è individuata contestualmente alla determinazione di avvalersi di supporto esterno.

7. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Settore con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata; Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

8. Le seguenti prestazioni sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente:

- indagini geologiche;
- pratiche catastali e patrimoniali;
- rilievi topografici e architettonici;
- studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

ART. 07

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del settore interessato provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singolo intervento con propria Determinazione preferibilmente come segue:

Responsabile Unico del Procedimento; Collaboratori del R.U. del Procedimento;	50% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito; 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;
Progettista progetto Preliminare; Progettista progetto Definitivo; Coord. Sicurezza Progettazione; Progettista progetto Esecutivo; Validazione;	100% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito;
Direttore dei Lavori; Collaudatore/Reg. Esecuzione; Coord. Sicurezza in fase esecuzione.	100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;

2. In nessun caso la somma potrà essere liquidata al personale tecnico prima dell'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori.

3. Qualora la progettazione svolta internamente si concluda a livello preliminare o definitivo e i successivi livelli di progettazione vengano affidati a soggetti esterni, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti con le modalità sopra riportate.

4. In sede di liquidazione si procede all'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al successivo art. 09.

5. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota del 5+5% attribuita al responsabile del procedimento e del 5+5% proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo (collaboratori) specificato nel comma 5 del precedente art. 6, saranno liquidate come segue:

- a) 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- b) 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

6. Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Settore, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.

7. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre sei mesi/un anno dalla presentazione del progetto dell'opera.

8. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

ART. 08

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, con ripartizione per ogni singola opera o lavoro, mediante determinazione dirigenziale a cura del responsabile proposto alla struttura competente alle attività di progettazione/programmazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività assegnate ai dipendenti interessati. (art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
2. La determinazione potrà essere riepilogativa delle progettazioni svolte nei tempi indicati al punto 7 e dovrà essere soggetta al preventivo accertamento da parte del Settore Finanziario dell'effettivo incameramento delle quote da ripartire in contabilità.
3. In tale atto dovranno altresì essere dichiarate eventuali quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive del positivo accertamento da parte del responsabile della struttura, che costituiscono economie.
4. Successivamente la determinazione sarà inoltrata all'ufficio personale che provvederà alla liquidazione dei compensi applicando i relativi oneri previdenziali ed assicurativi e gli ulteriori oneri a carico dell'ente.
5. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, saranno erogati ai dipendenti sulla busta paga del primo mese successivo.
6. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, fatta salva, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di effettuare i pagamenti, in anticipazione di cassa.
7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 09

RESPONSABILITÀ E PENALITÀ

1. I titolari di incarichi di cui al presente regolamento sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua realizzazione.
2. Ai sensi del precedente art. 4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.
3. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.
4. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.
5. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante agli incaricati della progettazione e loro collaboratori ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
6. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza (art. 10 D.P.R. n° 207/2010);

b) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

7. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto scritto e motivato da cause di forza maggiore o eventi imprevedibili a carattere eccezionale.

ART. 10

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

3. Nel bilancio del comune è istituito uno specifico capitolo a cui confluirà la quota del 20% di cui al presente articolo, destinate in base all'esigenza principalmente:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);
- progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici e del personale.

L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione dei dirigenti preposti ai servizi competenti in materia di acquisti e di dotazioni informatiche.

ART. 11

ONERI COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice. L'importo dovrà essere compreso all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. del progetto.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle attività relative ai progetti approvati dal 19 agosto 2014 ed espletate dal personale dell'ufficio tecnico dell'Ente. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie;

ART. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per quanto in esso non previsto si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n° 207/2010 e s.m.i. e da tutte le altre fonti statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la nuova norma.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

ALL. 1: SCHEDA RIPARTIZIONE INCENTIVO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTAZIONE
INTERNA (ex Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

N. ____/____

OPERA E/O LAVORO: _____ LIQUIDAZIONE DITTA _____
_____ € _____ CUP: _____; CIG: _____

Approvazione Progetto: Del. G.C. / Det. n. ____ del ____ (R.U. n. ____/____);
Determina di affidamento: n. ____ del ____ (R.U. n. ____/____);
Determina di Liquidazione: n. ____/____ (R.U. n. 545/2013);

Importo a base di gara: € _____,00.

Importo complessivo incentivo: € _____,00 x ____% = € _____ di cui:

- a) 20% acquisto beni, strumentazioni e tecnologie: € _____,00 x 20% = € _____
b) 80% incentivo progettazione:€ _____ x 80% = € _____

Ripartizione importo incentivo spettante ai singoli dipendenti incaricati attività di progettazione:

Fase Progettuale (50%)

- Responsabile del procedimento: _____ € _____ x 5% = € _____
- Progettisti (prel., def. ed esec.): _____ € _____ x ____% = € _____
- Collaboratori: (Barocci, Monti) _____ € _____ x 5% = € _____
- Coord. in fase di Progettazione: _____ € _____ x 5% = € _____
- Validazione € _____ x 5% = € _____

Fase Realizzativa (50%)

- Responsabile del procedimento: _____ € _____ x 5% = € _____
- Direttore dei lavori: _____ € _____ x 25% = € _____
- Collaudatore/Certificato Reg. Esecuzione: _____ € _____ x 5% = € _____
- Collaboratori: (_____, _____) € _____ x 5% = € _____
- Coord. in fase esecutiva: € _____ x 5% = € _____

Sommano € _____

PRESTAZIONI NON SVOLTE DA DIPENDENTI

_____ € _____ x ____% = € _____

_____ : € _____ x _____ % = € _____
=====

TOTALE € _____

Si attesta il regolare e positivo svolgimento delle attività di progettazione assegnate ad ogni singolo dipendente ed il rispetto delle disposizioni di cui allo specifico regolamento approvato con atto G.C. n. _____ del ____/____/____.

Castelfidardo li, ____/____/____

IL RESP. III SETTORE
LL. PP. - SERVIZI ECNICI
Geom. Tommaso Raso



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

B

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

Testo integrato a seguito delle osservazioni del Collegio dei Revisori

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi 7-bis e seguenti, del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

**Approvato con delibera G.C. n. ____
del ____/____/2016**

INDICE

- ART. 01 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 02 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO**
- ART. 03 NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE**
- ART. 04 DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 05 CONFERIMENTO INCARICHI**
- ART. 06 INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO**
- ART. 07 CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**
- ART. 08 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI**
- ART. 09 RESPONSABILITÀ E PENALITÀ**
- ART. 10 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI
BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE**
- ART. 11 ONERI COPERTURA ASSICURATIVA**
- ART. 12 NORMA TRANSITORIA**
- ART. 13 NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 01

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114, per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.
4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa il necessario accordo tra delegazioni trattanti verrà sottoscritto attraverso apposito verbale, da allegare alla delibera di approvazione del presente regolamento.

ART. 02

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del Codice è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A. di un'opera o lavoro pubblico, con esclusione delle procedure di affidamento in economia, ed è così ripartita:
 - a) l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della validazione del progetto, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
3. Le suddette percentuali si intendono comprensive della quota del 20% di cui alla lettera b) di cui sopra.
4. La somma di cui al precedente comma 1 lettera a) è comprensiva dell'importo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
7. E' possibile attribuire una maggiorazione, in considerazione della particolare complessità dell'opera, solo in caso di progetti che richiedano l'adozione di soluzioni progettuali con studi e/o articolazioni originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali, ovvero per i quali siano stati effettuati studi o sperimentazioni, se ed in quanto attestate dal responsabile di settore in sede di validazione del progetto stesso o approvate con atti di Giunta che ne indica la percentuali di maggiorazione.

8. La maggiorazione si applica incrementando l'aliquota di cui alla tabella sopra riportata fino ad un massimo dello 0,4%, fatto comunque salvo il rispetto del limite massimo del 2%. Conseguentemente andranno modificate e ricalcolate tanto la percentuale del compenso che la percentuale del fondo per l'innovazione. La maggiorazione non si applica al primo scaglione di importo pregressuale considerato che esso prevede già l'aliquota massima.

ART. 03

NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento di opere pubbliche), di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori, di validazione progetti, collaudo ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, sono espletate, di norma, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.
2. L'affidamento a tecnici esterni all'ente della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 92 citato.
3. I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
4. Il Responsabile del Settore interessato della progettazione:
 - a) Affida ai tecnici della struttura l'incarico di redigere i progetti di opere pubbliche previsti dai programmi dell'amministrazione e/o inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP.;
 - b) affida ad un tecnico assegnato al proprio settore o riserva a se l'incarico di *responsabile unico del procedimento* di attuazione di ogni singolo intervento previsto nel programma triennale dei LL.PP. e nel bilancio, se necessario incarica i collaboratori del responsabile del procedimento;
 - c) Individua i dipendenti cui affidare l'incarico di collaborare con i redattori dei progetti di opere pubbliche.
5. Gli incarichi sono affidati tenendo conto della professionalità e responsabilità richiesta e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione dei dipendenti, conferiti nominalmente, di norma per iscritto, con specificazione del contenuto delle prestazioni.
6. L'individuazione degli incarichi e dei collaboratori può essere modificata ed integrata, ove necessario, con le procedure anzidette, anche durante l'espletamento dei singoli incarichi.
7. Il responsabile unico del procedimento verificherà al termine della relativa fase di lavoro il personale interno che ha collaborato, il compito assunto e l'impegno dedicato.
8. L'attività di cui al presente regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle misurazioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 04

DEFINIZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. L'incentivo disciplinato dal presente Regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti previsti dal Codice degli Appalti e finalizzato alla realizzazione di un'opera.

pubblica, con esclusione dei lavori di manutenzione comunque denominati, anche se abbia comportato attività di progettazione.

2. Per progetto di lavoro pubblico s'intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo d'applicazione del Codice e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 3 dello stesso Codice; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo s'intendono le prestazioni descritte rispettivamente al Titolo II, Capo I, del Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m., di seguito denominato Regolamento.

3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, ferma restando in ogni caso la redazione del progetto preliminare.

4. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo soltanto ove comportino un'attività di progettazione ed una maggiore spesa rispetto all'originario importo posto a base di gara e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Codice. L'importo dell'incentivo, nel caso di cui al presente comma, va calcolato sul maggiore importo dell'opera o lavoro.

5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

6. gli incentivi sono inoltre riconosciuti in assenza di gara, nei casi previsti dall'art. 57 comma 5 lettere a) e b) (lavori complementari, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori), purché sia stata redatta la progettazione ai sensi di legge.

ART. 05

CONFERIMENTO INCARICHI

1. Il responsabile unico del procedimento è individuato, a norma del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel Responsabile del Servizio titolare della relativa posizione organizzativa, fatta salva diversa individuazione da parte di quest'ultimo, da effettuare nell'ambito del personale tecnico a ciò abilitato ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.

2. Compete al responsabile del settore, titolare della relativa posizione organizzativa, l'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi, con la specifica dei compiti loro assegnati.

3. Le individuazioni di cui ai commi 1. e 2. possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento.

4. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di lavoro, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, e, ciò, anche nei confronti del personale non titolare di posizione organizzativa.

ART. 06

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERA O LAVORO PUBBLICO

1. Per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo è ripartito fra le seguenti figure:

- il responsabile unico del procedimento (RUP), in quanto direttamente coinvolto nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione, gestione e quindi direttamente responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale, anche qualora il progetto sia affidato all'esterno;
- i progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;

- i validatori dei progetti, i direttori dei lavori/collaudatori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;

- il personale tecnico inserito negli staff di progetto e di direzione lavori, in quanto direttamente coinvolto nel processo esecutivo di ogni specifico progetto;

- i collaboratori delle suddette figure, (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale) in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo amministrativo, per la predisposizione dei capitolati e dei relativi elaborati, progettazione, coordinamento sicurezza, aggiudicazione, ed esecuzione, supporto al Rup per l'invio dei dati all'osservatorio dei LL.PP.. (personale tecnico e/o amministrativo che ha contribuito alla fase progettuale).

2. Le singole quote parti corrispondenti alle prestazioni svolte dal personale dipendente sono suddivise dal responsabile unico del procedimento fra coloro che vi hanno concorso tenendo conto delle diverse responsabilità professionali e del grado di partecipazione a ciascuna di esse, in base alle aliquote indicate nel prospetto seguente, che potranno essere ulteriormente ridotte in caso di partecipazioni marginali.

3. Gli incentivi sono ripartiti, nell'ambito dell'importo costituito ed accantonato, nelle seguenti quote:

FASE PROGETTUALE: Aliquota massima 55 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Progettazione			c) validazione	d) Coord. Sicur. prog.	e) Collaboratori
		Preliminare	Definitiva	Esecutiva			
% massima riconoscibile	5	5	15	15	5	5	5

FASE ESECUTIVA: Aliquota massima 45 %

Figura Professionale	a) Resp. Procedimento	b) Direzione Lavori	c) Collaudo/Cert. Reg. Esecuzione	d) Coord. Sicurezza es.	e) Collaboratori
% massima riconoscibile	5	25	5	5	5

4. Nel caso in cui la nomina del coordinatore per la sicurezza non si rendesse necessaria, la quota percentuale assegnata spetterà rispettivamente:

a) ai "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale;

b) al "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa.

5. La quota attribuita al responsabile del procedimento è sempre attribuita per intero;

inoltre a seguito della specificazione contenuta nella determinazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici n. 43/2000 e successive sentenze cortei dei conti, al responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori che sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo anche nel caso in cui i servizi di architettura e di ingegneria siano esternalizzati, la quota da liquidarsi viene stabilita nella misura del 20% comprendente: fase progettuale lettere a) ed e) e fase realizzativa lettere a) ed e) dell'importo a base di gara.

6. Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente di ruolo ma affidate a personale esterno all'Amministrazione, non vengono corrisposte e costituiscono economie. Per prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno l'incentivo è proporzionalmente ridotto e commisurato alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente. Tale quota è individuata contestualmente alla determinazione di avvalersi di supporto esterno.

7. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal Responsabile del Settore con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata; Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

8. Le seguenti prestazioni sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente:

- indagini geologiche;
- pratiche catastali e patrimoniali;
- rilievi topografici e architettonici;
- studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.).

ART. 07

CONDIZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del settore interessato provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singolo intervento con propria Determinazione preferibilmente come segue:

Responsabile Unico del Procedimento; Collaboratori del R.U. del Procedimento;	50% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito; 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;
Progettista progetto Preliminare; Progettista progetto Definitivo; Coord. Sicurezza Progettazione; Progettista progetto Esecutivo; Validazione;	100% dopo l'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori intendendo per tale la data di pubblicazione del Bando ovvero di spedizione delle lettere di invito;
Direttore dei Lavori; Collaudatore/Reg. Esecuzione; Coord. Sicurezza in fase esecuzione.	100% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione;

2. In nessun caso la somma potrà essere liquidata al personale tecnico prima dell'avvio della procedura di appalto ovvero di affidamento dei lavori.

3. Qualora la progettazione svolta internamente si concluda a livello preliminare o definitivo e i successivi livelli di progettazione vengano affidati a soggetti esterni, si provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti con le modalità sopra riportate.

4. In sede di liquidazione si procede all'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui al successivo art. 09.

5. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota del 5+5% attribuita al responsabile del procedimento e del 5+5% proposte da suddetto Responsabile a favore del personale tecnico e/o amministrativo (collaboratori) specificato nel comma 5 del precedente art. 6, saranno liquidate come segue:

- a) 50% ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;
- b) 50% ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione sostitutivo del certificato di collaudo.

6. Nel caso di prestazioni parziali di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 6, la relativa liquidazione, da effettuare sulla base dell'atto di ripartizione del Responsabile del Settore, avverrà ad avvenuta approvazione dell'elaborato o avvenuto compimento della prestazione.

7. La liquidazione, come sopra specificato nei modi e misure, sarà comunque disposta non oltre sei mesi/un anno dalla presentazione del progetto dell'opera.

8. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

ART. 08

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, con ripartizione per ogni singola opera o lavoro, mediante determinazione dirigenziale a cura del responsabile proposto alla struttura competente alle attività di progettazione/programmazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività assegnate ai dipendenti interessati. (art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
2. La determinazione potrà essere riepilogativa delle progettazioni svolte nei tempi indicati al punto 7 e dovrà essere soggetta al preventivo accertamento da parte del Settore Finanziario dell'effettivo incameramento delle quote da ripartire in contabilità.
3. In tale atto dovranno altresì essere dichiarate eventuali quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive del positivo accertamento da parte del responsabile della struttura, che costituiscono economie.
4. Successivamente la determinazione sarà inoltrata all'ufficio personale che provvederà alla liquidazione dei compensi applicando i relativi oneri previdenziali ed assicurativi e gli ulteriori oneri a carico dell'ente.
5. Compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, saranno erogati ai dipendenti sulla busta paga del primo mese successivo.
6. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata, all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti, fatta salva, ricorrendone i presupposti di legge, la possibilità di effettuare i pagamenti, in anticipazione di cassa.
7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 09

RESPONSABILITÀ E PENALITÀ

1. I titolari di incarichi di cui al presente regolamento sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua realizzazione.
2. Ai sensi del precedente art. 4, con il conferimento degli incarichi sono stabiliti i termini per l'esecuzione dell'incarico. Il mancato rispetto dei termini, avvenuto in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 30.
3. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso gruppo.
4. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il gruppo di lavoro incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.
5. Nel caso di incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo dovuti a varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dell'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 è applicata una penale pari al 2% del maggior costo nel limite massimo di quanto spettante agli incaricati della progettazione e loro collaboratori ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.
6. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza (art. 10 D.P.R. n° 207/2010);

b) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.

7. I soggetti competenti a fissare i termini di adempimento degli incarichi possono concedere proroghe con atto scritto e motivato da cause di forza maggiore o eventi imprevedibili a carattere eccezionale.

ART. 10

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

1. Il **venti per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

3. Nel bilancio del comune è istituito uno specifico capitolo a cui confluirà la quota del 20% di cui al presente articolo, destinate in base all'esigenza principalmente:

- acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software);
- progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici e del personale.

L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione dei dirigenti preposti ai servizi competenti in materia di acquisti e di dotazioni informatiche.

ART. 11

ONERI COPERTURA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.

2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice. L'importo dovrà essere compreso all'interno delle somme a disposizione del Q.T.E. del progetto.

ART. 12

NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano alle **attività relative ai progetti approvati dal 19 agosto 2014** ed espletate dal personale dell'ufficio tecnico dell'Ente. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie;

ART. 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per quanto in esso non previsto si fa integrale rinvio a tutte le norme recate dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPR n° 207/2010 e s.m.i. e da tutte le altre fonti statali, regionali e comunitarie vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la nuova norma.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
4. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE 03: LL. PP. - SERV. TECNICI

ALL. 1: SCHEDA RIPARTIZIONE INCENTIVO SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGETTAZIONE
INTERNA (ex Art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

N. ____/____

OPERA E/O LAVORO: _____ **LIQUIDAZIONE DITTA**
_____ € _____ CUP: _____; CIG: _____

Approvazione Progetto: Del. G.C. / Det. n. _____ del _____ (R.U. n. ____/____);
Determina di affidamento: n. _____ del _____ (R.U. n. ____/____);
Determina di Liquidazione: n. ____/____ (R.U. n. 545/2013);

Importo a base di gara: € _____,00.
Importo complessivo incentivo: € _____,00 x ____% = € _____, di cui:
a) 20% acquisto beni, strumentazioni e tecnologie: € _____,00 x 20% = € _____,
b) 80% incentivo progettazione:€ _____ x 80% = € _____

Ripartizione importo incentivo spettante ai singoli dipendenti incaricati attività di progettazione:

Fase Progettuale (50%)

- Responsabile del procedimento: _____ € _____ x 5% = € _____,
- Progettisti (prel., def. ed esec.): _____ € _____ x ____% = € _____,
- Collaboratori: (Barocci, Monti) _____ € _____ x 5% = € _____,
- Coord. in fase di Progettazione: _____ € _____ x 5% = € _____,
- Validazione € _____ x 5% = € _____

Fase Realizzativa (50%)

- Responsabile del procedimento: _____ € _____ x 5% = € _____,
- Direttore dei lavori: _____ € _____ x 25% = € _____,
- Collaudatore/Certificato Reg. Esecuzione: _____ € _____ x 5% = € _____,
- Collaboratori: (_____, _____, _____) € _____ x 5% = € _____,
- Coord. in fase esecutiva: € _____ x 5% = € _____

Sommano € _____

PRESTAZIONI NON SVOLTE DA DIPENDENTI

- _____: € _____ x ____% = € _____

- _____: € __, __ x __ % = € __, __
=====

TOTALE € __, __

Si attesta il regolare e positivo svolgimento delle attività di progettazione assegnate ad ogni singolo dipendente ed il rispetto delle disposizioni di cui allo specifico regolamento approvato con atto G.C. n. ____ del __/__/____.

Castelfidardo li, __/__/____

IL RESP. III SETTORE
LL. PP. – SERVIZI ECNICI
Geom. Tommaso Raso